9

A P R O

DELLA DUCHESSA DELLE PESCHE

D. ANGIOLA MARIA PISANELLI.

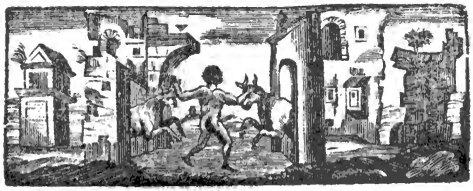

NOn perchè io, d' ingratiſſimo uomo la taccia abominando come mortal coſa fuggeſi, e pave, ricever non doveſſi dalla Ducheſſa delle Peſche, D. Angiola Maria Piſanelli, mercede alcuna di qualunque graviſſima opera, che da me in ſuo ſervigio ſi faceſſe, conviemmi perciò permettere, che altri, al quale niun dritto aſſiſta di eſſer da lei rimunerato, abbia da riſcuoter quel premio, che di ragione a me apparterrebbe, qualora io, poſta giù ogni civile oneſtà, di tanti, e tanti benefizj, de' quali ella ſi è degnata ad ogni ora colmarmi, niun conto tenendo, oſaſſi delle mie poche, e ſcarſe ſervitù ricever compenſo da lei. Non dee dunque maravigliarſi alcuno, ſe in queſte carte m' ingegnerò dimoſtrare, quanto ingiuſtamente altri pretenda di far ſoggiacere la Ducheſſa delle Peſche a contribuir ſua porzione, per ſoddisfarſi le fatiche del degniſsimo avvoca-

to, che ha difeſo la cauſa di molti particolari, i quali poſſeggon porzione del dazio, che comunemente delle *corriture* ſi chiama.

Sappiaſi dunque, che fin dall'anno 1760, fu fatta dinunzia nella regia Camera della ſommaria da un tale, che chiamar ſi faceva Franceſco Indirizzi, contra i poſſeſſori del dritto delle *corriture*. Preteſe il fiſco nel 1762 dar moto a queſta dinunzia, onde i proprietarj, e poſſeſſori del dritto ſuddetto, ſotto il dì ſette di marzo dell'anno ſteſſo ſi unirono alla difeſa contra del fiſco. Convennero, che ſi eleggeſſero quattro deputati da invigilare alla lite, due avvocati per difenderla, ed un proccuratore per legittimar gli atti. Con maggioranza di voci rimaſero eletti i quattro deputati, ed i due avvocati, che furono il degniſsimo ſignor D. Niccola Veſpoli, oggi meritiſsimo Conſigliere, ed il ſignor Principe Zurolo, e la elezione del proccuratore cadde ſopra D. Luigi Cuomo, che non ha guari, ci ſi morì. Furon dunque coſtoro eletti *per aſſiſtere, difendere, e determinare dette pendenze, ed ogni altro, che poteſſe avere attacco, e dipendenza da eſſi litigj*, che eran la dinunzia fatta in regia Camera, e la pretenſione, che l'Univerſità della Torre del Greco avea dedotta (1). Di queſta concluſione ſi chieſe l'approvazione del commiſſario nel S. R. C., dove ſi agitavan le cauſe, appartenenti a queſto dritto, che allora era il ſignor D. Antonio Spinelli, oggi Preſidente del ſupremo Magiſtrato del commercio, il quale con ſuo decreto diſſe: che foſſe le-

(1) *Fol.* 91. *e* 93.

lecito agli eletti deputati, avvocati, e procuratore intervenire, *uti deputatis, advocatis, & procuratoribus respective in causis, & pro causis tantum in eadem conclusione expressis* (1). Dunque ognun vede, che così i deputati, come gli avvocati, ed il procuratore furono unicamente eletti per le cause della dinunzia, e della pretensione della Università della Torre, dalle quali innanzi non potevano in niun altra faccenda intrametterſi. Mi è sembrato narrar questo fatto, come quello, che molto contribuisce alla difesa della mia principale. Tacquero indi queste contese fino al 1771, allorchè furon novellamente messe su. Fu d' uopo perciò, che i possessori di questo dritto di bel nuovo si unissero; da che tre degli deputati si ritrovarono o trapassati, o impediti, ed il signor D. Niccola Vespoli innalzato alla Magistratura. Dieronsi dunque i surrogati a costoro, ed in luogo del signor Vespoli fu eletto avvocato il meritevolissimo signor D. Pietro Patrizio; dicendosi non però nella conclusione: *A' quali si sono comunicate le stesse facoltà, espresse nell' atto del* 1762, *relative al buon governo della causa, e fare tutto ciò, che concorre, e convenga al felice esito della stessa* (2). Si ebbe allora in mira la sola causa della dinunzia; imperocchè quella coll' Università della Torre avea avuto il suo fine. Allora, rispetto alla stessa causa della dinunzia, per opera de' savj difensori, si ottenne, che si sentisse il parere della real Camera di S. Chiara, dove furono a quest'oggetto

(1) *Fol.* 94. *a* 95.
(2) *Fol.* 99.

traſmeſſe tutte le ſcritture; onde il corſo del giudizio ſi arreſtò.

Ora convien ſaperſi, che ciaſcun poſſeſſore di queſto dritto, avendo la facoltà di amminiſtrare indipendentemente dagli altri ſua porzione, ciaſcuno avea ſua porzione affittata a D. Pietro Cuomo; il quale, ſotto lo ſpezioſo preteſto di doverſi naſcondere, quanto effettivamente queſto dritto fruttava, dopo convenuto del fitto, con due ſcritte, ne cautelava ciaſcun poſſeſſore. Una n'era un *albarano*, nel quale ſi faceva apparire, eſſere il fitto molto minore di quel, che effettivamente era; l'altra un biglietto, con cui egli il Cuomo ſi obbligava di pagare quel di più del fitto, che nello *albarano* naſcoto ſi era. Ma ciò in vero già non ſerviva per celare il vero frutto del dritto, ma per frodare coloro bensì, che le due diverſe cautele ignoravano; imperocchè il Cuomo, per regolare con eſſoloro il fitto, faceva uſo del ſolo *albarano*.

Queſta frode del Cuomo alla per fine pur giunſe a notizia di coloro, che avevano patito lo inganno; onde alla Maeſtà del Sovrano ne ricorſero nel 1774, ed, eſponendo, come per sì lungo tempo erano ſtati frodati dal Cuomo, dimandarono, che, per evitare un tale, o ſimile inganno, ſi degnaſſe ordinare, che di tutte le particolari porzioni un ſolo affitto generale ſi faceſſe; e ſi faceſſe ſotto l'aſta fiſcale. Con queſta ſupplica inſieme preſentarono altresì una offerta del dottor D. Aleſſandro Lettieri per perſona nominanda. Soggiuſero ancora, che lo affitto generale, da che uno de' poſſeſſori, che queſta frode pativano, era l'azienda degli ſpenti Geſui-

ſuiti, ſi doveſſe fare nella ſuprema Giunta degli abuſi. Accolſe la M. S. benignamente queſte sì fatte preghiere, e ſi degnò con ſuo real reſcritto de' 15 di novembre del 1774 ordinare, che lo affitto generale ſi faceſſe, e nella Giunta di educazione (1). In eſecuzione di queſto real comando la Giunta fece ſtampare l' offerta del Lettieri, e notificarne copia ad ogni poſſeſſore. Notificata la Ducheſſa delle Peſche, e come colei, che ignorava del tutto la frode, che il Cuomo operava, replicò, che l' offerta non poteva aver luogo, da che pregiudizio arrecava al dritto, che i poſſeſſori avevano, di poter ciaſcuno amminiſtrare a ſua voglia la ſua porzione, ovvero particolarmente affittarſela. Fece perciò iſtanza *di voler eſſere inteſa in tutto ciò, che potea occorrere, ſenza procederſi intanto ad atto alcuno* (2). Quindi dopo che furono notificati tutti i poſſeſſori, deſtinoſſi il giorno ſei di luglio del 1775, da unirſi la Giunta per prender partito ſu queſto affare, e dieſſene l' avviſo giuridico a tutti i poſſeſſori, tra' quali fu ſimilmente la Ducheſſa cerziorata (3), che ne incaricò il ſuo avvocato, ed il ſuo proccuratore (4), i quali di aſſiſtere alla Giunta non mancarono. V' intervennero ſimilmente gli avvocati di moltiſſimi altri poſſeſſori, de' quali parte dimandava l' affitto generale, altra ſi ci opponeva. Ed ecco aperto un litigio tra gli ſteſſi poſſeſſori; *pila minantia pilis*.

(1) *Fol.* 2. *atti per la corritura.*
(2) *Fol.* 19. *dict. proc.*
(3) *Fol.* 56. *d. proc.*
(4) *Fol.* 62. *e* 23. *proc. corrente.*

La Ducheſſa era tra coloro, che ſi opponevano al generale affitto, nulla della frode ſapendo.

La Giunta di educazione, inteſi tutti i poſſeſſori, fu di avviſo conſigliare la M. S., che ſi doveſſe procedere all' affitto generale; ma che, per farſi ciò con maggiore accerto, conveniva ſaperſi quanto effettivamente quello dritto fruttava; alla qual coſa conſeguire ella propoſe, doverſi tener queſto dritto un anno in amminiſtrazione; e deſignò per amminiſtratore D. Bernardo Buono. Ma, poichè tra le ragioni di coloro, i quali ſi opponevano al generale affitto, particolarmente ſi diceva, che i poſſeſſori del dritto, valendoſi di lor ragione, avean prolungati gli affitti particolari, che ciaſcuno avea fatti al Cuomo, per altri nove anni, ſecondo dalle cautele appariva, più luogo non vi avea a penitenza; la Giunta conſigliò S. M., che di queſto prolungamento di affitti di nove anni non ſi doveſſe tener conto niuno.

Leggeſi negli atti una iſtanza (1) nella ſuprema Giunta degli abuſi in nome de' poſſeſſori, ſenza apparire non pertanto chi ne foſſe ſtato l'autore, e da chi foſſe ſtata preſentata; nella quale ſi fa noto di eſſerſi tenuto ricorſo a S. M., facendole preſente, di non potere aver luogo l'affitto generale, che, ſecondochè ſi era preinteſo, cercavaſi fare; e che perciò prima di ſentirſi la real riſoluzione, ad atto alcuno non ſi foſſe proceduto. Ed in effetto vi ha queſta ſupplica al Re, ſoſcritta da que' poſſeſſori, che contraſtavano l'affitto generale. E' queſta ſuppli-

(1) *Fol. 59. atti per la Corrit.*

plica ſimilmente dalla Ducheſſa ſoſcritta (1). Ma con non poca maraviglia ſi legge eziandío un'altra conſimil ſupplica, data a S. M. in nome del proccuratore de' poſſeſſori, ſoſcritta dal dottor D. Agoſtino Giannone (2). E chi ha fatto mai coſtui proccuratore de' poſſeſſori? I deputati, diraſſi. E qual facoltà aveano i deputati di eleggere il proccuratore de' poſſeſſori? Il proccuratore fu ſempre eletto dagli ſteſſi poſſeſſori, uniti in generale aſſembléa, ſiccome uniti in generale aſſembléa furono eletti i due avvocati; tanto vero, che, eſſendo uno degli eletti avvocati, per lo ſuo gran merito, paſſato nel Miniſtero, fu uopo; per eleggerſi l'altro in ſuo luogo, di novellamente convocar la generale aſſembléa, nella quale rimaſe eletto il degniſſimo D. Pietro Patrizio. Queſta facoltà dunque i deputati non avevano. Ma di più in queſta lite tra' poſſeſſori, coloro, che furono eletti unicamente per la cauſa della dinunzia, deputati non erano. Gli atti dunque di queſto proccuratore ſenza proccura, perchè fatto proccuratore in queſta cauſa da' deputati (3), che queſta facoltà non avevano, ſaranno tutti nulli, come quelli, che fatti ſono da un inlegittimo proccuratore. Vi fu non pertanto altra ſupplica, ſoſcritta da' poſſeſſori, che al generale affitto non conſentivano, tra' quali vi ha ben anche il proccurator della Ducheſſa (4).

In

(1) *Fol.* 60. detti atti.
(2) *Fol.* 66. detti atti.
(3) *Fol.* 106. detti atti.
(4) *Fol.* 67. detti atti.

In queſta ſupplica s' implora dalla giuſtizia del Re di eſſere inteſi nelle lor ragioni nella ſuprema Giunta degli abuſi; alla quale rimeſſe furono tutte queſte carte (1).

Per ordine della ſuddetta Giunta furono avviſati particolarmente tutti i poſſeſſori ad eſporre nel dì ſtabilito le ragioni loro. Ed in effetto v' intervennero gli avvocati di gran parte de' poſſeſſori. D. Pietro non però, che difendeva parte di coloro, che il generale affitto contraſtavano, eſſendo la notte precedente ſtato alquanto incomodato, mandò ſua ſcuſa per lo mezzo del proccurator Giannone; il quale, avendo aſſerito, che D. Pietro difendeva tutti i poſſeſſori, e che egli il Giannone di tutti quelli era il proccuratore, non rimaſe niente contento di ciò, che riſpoſto gli fu; e la cauſa ſi propoſe. Ed in fatti tanto manco, che la ſuprema Giunta ebbe per proccuratore legittimo il Giannone, che ordinò, che i poſſeſſori aveſſero coſtituito uno, o due proccuratori per queſta cauſa (2). Io, che le parti faceva della Ducheſſa, conoſcendo eſſer vera la frode del Cuomo; e ſapendo, che la Ducheſſa non avrebbe tollerato nè pure un menomo ſoſpetto, che ella deſſe mano a quella; ed avviſando altresì, che il tenerſi il dritto un anno in amminiſtrazione metteva tutti in ſicuro di più non eſſere alle frodi ſoggetti, di dare il conſenſo per l' amminiſtrazione non eſitai; con tali condizioni non però: che l' ammini-

(1) *Fol.* 121. detti atti.
(2) *Fol.* 98. detti atti.

niſtratore, ed il computante ſi doveſſero eleggere da' poſeſſori · che il frutto ſi doveſſe tenere in pubblico Banco : e che ogni quattro meſi ſi doveſſe tutto ripartire per *æs, & libram* a' poſſeſſori . Furon queſte condizioni giuſtiſſime riputate; onde ſe ne diſteſe l' *appuntamento*, con conſenſo anche del fiſco ; ed in eſſo *appuntamento* ſi aggiunſe, che niuna ragione ſi teneſſe del proſeguimento dello affitto per gli altri nove anni . Queſto *appuntamento* fu approvato da S. M. ; onde ſe ne diedero gli ordini, che furono a tutti i poſſeſſori notificati, ed al proccuratore della Ducheſſa, come quella, che era una di eſſi (1). Chi quì potrebbe indovinare quel, che forſe per sì fatto conſenſo, che diedi, contra di me ſi diceſſe da coloro, che ad ogni coſto allo affitto generale ſi opponevano? Venuto intanto il tempo da farſi il primo ripartimento, dalla ſuprema Giunta, ſenza ſentirſi perſona, e per opera di chi non ſaprei ſorpreſa, ſi fece nuovo *appuntamento* (2), cambiandoſi il primo, già paſſato in giudicato, e contra del quale non eravi per parte del fiſco alcun rimedio legale. Con eſſo ſi ordinò, che non già tutto il frutto ſi ripartiſſe, ma che a ciaſcuno ſi deſſe ſua porzione, corriſpondente al capitale, che ſi trovava notato nel libro del computante; e quegli allo incontro, i capitali de' quali non ſi ritrovavan notati, foſſer nell' obbligo di giuſtificare i capitali loro; ed in oltre ſi ordinò, che la cauſa della dinunzia, ſulla quale doveaſi ſentire il parere della real Camera di S. Chia-

(1) *Fol.* 1. *proc. current.*
(2) *Fol.* 4.

Chiara, ſi richiamaſse in Giunta, per ivi deciderſi. Contra di queſto *appuntamento* i deputati produſſero più capi di nullità (1), che furon ſoſcritti da D. Pietro (2). In eſſi ſi diede il conſenſo, che la cauſa della dinunzia ſi trattaſſe nella ſuprema Giunta, e ciò bene a D. Pietro apparteneva, ed a' deputati altresì. Ma non apparteneva a' ſoli deputati querelarſi, ſiccome con lunghiſſimo memoriale fecero, anche del primo *appuntamento* (3). Eſſi diſſero in oltre allora, che per deciderſi la cauſa della dinunzia attender ſi dovea il parere della real Camera di S. Chiara, giuſta gli ordini precedenti (4).

Si trattò finalmente la cauſa in grado di nullità. D. Pietro valoroſamente ſoſtenne la inſuſſiſtenza della dinunzia; ed in ciò ben egli ſoſtenne la ragione di tutti i poſſeſſori ad eſſolui affidata. Impugnò altresì entrambi gli *appuntamenti*; ed in ciò difeſe que' pochi, che al generale affitto ſi opponevano. Io niente diſſi ſulla dinunzia, non eſſendo di mia incombenza. Soſtenni bensì il primo *appuntamento*, e dimoſtrai le nullità del ſecondo. La cauſa della dinunzia non fu deciſa; ma fu la deciſione rimeſſa alla regia Camera della ſommaria, nulla dicendoſi, ſe doveſſe, o no attenderſi il parere della real Camera di S. Chiara. Ma riſpetto allo affitto ge-

(1) *Fol.* 100. Atti della corſitura.
(2) *Fol.* 101. *ibid.*
(3) *Fol.* 189. *ibid.*
(4) *Fol.* 190. *ibid.*

Digitized by Google

generale fu confermato il primo *appuntamento*, annullandosi il secondo.

Dalle cose fin quì narrate agevolmente si ravvisa, che nella causa dello affitto generale i deputati altra figura, che di particolari possessori far non potevano, non essendo questa la causa, per la quale essi unicamente furono eletti a far le veci di tutti. Ma come potevan, di grazia, essi mai rappresentar tutti i possessori, se la causa, che si agitava, tra essi medesimi possessori agitavasi? E similmente D. Pietro avvocato di tutti i possessori non era, ma di coloro soltanto, che del suo valoroso patrocinio l' avean pregato, per opporsi al generale affitto, che gli altri possessori istantemente dimandavano. Il proccuratore poi del tutto legittimo proccuratore non era, non solamente perchè eletto da' deputati, che niun carattere in questa causa rappresentavano; ma perchè essi di questa facoltà di eleggere il proccuratore mancavano. E perciò non può dirsi in conto alcuno, che D. Pietro abbia difesa la Duchessa, la quale avea il suo proccuratore costituito negli atti, ed il suo avvocato; ed i quali non avean mancato mai di far tutte quelle parti, che per difesa della lor cliente conveniva, secondochè testimonia in sua fede l' attitante della causa (1).

Veggasi ora ciò, che pur ne avvenne. Nel ripartimento, che già si fece del frutto, che il dritto tenuto in amministrazione avea prodotto, i deputati diedero

(1) *Fol.* 62. *e* 63. *Proc. curr.*

ro il conſenſo, che ſi deſſero a D. Pietro per ſue fatiche, e palmario, ducati cinquemila, e per iſpeſe da eſſolui fatte altri ducati trecentottanta, e grana ſeſſanta, ed al proccuratore ducati ſettecento, ed altri ducati dugento trentaquattro per altre ſpeſe, che diceſi aver fatte; che tutti ſommano ducati ſemila trecentoquattordici, e grana ſeſſanta.

Giunto queſto avviſo alla Ducheſſa, lodando ella l'opera de' deputati, che sì generoſamente compenſar ſapevano chi per eſſoloro eranſi tanto affaticati, fece far preſente al Tribunal della regia Camera, che ella non dovea contribuire a sì fatte ricognizioni, e ſpeſe; conciofſiachè ella era ſtata difeſa dal ſuo avvocato, e dal ſuo proccuratore, eſſendoſi fin dal principio dichiarata, che non intendeva farſi da altri difendere. Ed in fatti ſul bel principio, che ſi moſſero alcuni de' poſſeſſori a dimandare l'affitto generale, i deputati, che queſto affitto non volevano, credendoſi, che eſſi foſſer deputati per tutte le cauſe, anche contra le dimande degli ſteſſi poſſeſſori, per accingerſi alla difeſa del loro particolare intereſſe, ordinarono allo affittatore Cuomo il pagamento di ducati cinquecento, da ritenerſegli proporzionatamente da' fitti, che a' poſſeſſori pagar dovea. Ma la Ducheſſa non volle in ciò convenire, altamente dichiarandoſi, che ella intendeva farſi difendere dal ſuo avvocato, e dal proccurator ſuo, ſecondochè più diſtintamente innanzi diraſſi.

Il Tribunale adunque della R. C. fattoſi carico di queſta prevenzione della Ducheſſa, con ſomma giuſtizia ordinò ſotto il dì terzo dello ſcorſo luglio, che ſi faceſſe dal razionale Olai la ripartizione del frut-

to

to di quell'anno, che il dritto eraſi tenuto in amminiſtrazione, a' poſſeſſori, ſecondo lor porzione; ma che rimaneſsero depoſitati i ducati ſemila ſecento quarantaquattro, ne' quali eran compreſi i ducati ſemila trecento e quattordici, e grana ſeſsanta, deſtinati per lo avvocato, e per lo proccuratore: *qui remaneant in depoſito ad finem liberandi, cui de jure, auditis participantibus ipſis* (1).

Si luſingava la Ducheſsa, che in forza di queſto decreto non ſi poteſſe far liberazione alcuna, ſenza eſſerne ella inteſa. Ma ecco l'uman giudizio come erra ſpeſſiſſimo. Ed ecco eziandío come ſi cercò ingannare il Tribunale della R.C. Nel foglio ſettimo degli atti vi era la nota della ripartizione da farſi, ſoſcritta da' deputati, che di queſta cauſa, ſecondochè innanzi dimoſtrato ſi è, deputati non erano. Sotto le coſtoro ſoſcrizioni ſi aggiunſero i conſenſi di cinquantaquattro poſſeſſori. Conſenſi non però per la maggior parte dati da' proccuratori ſenza legittimazione nè di eſſere eſſi tali, nè di avere una tal facoltà. Non baſtava quel ſolo foglio per le ſoſcrizioni indi accattate, perchè vi ſi aggiunſe un altro foglio. In piedi del quale ſimilmente vi ſi ſcriſſe una fede di D. Giuſeppe Calandra, che è il computante di queſto dritto. Queſta fede porta la data de' tredici di luglio, che vale a dire dieci giorni dopo il decreto, del quale ho innanzi ragionato. In eſsa fede tre teſtimonianze ſi fanno; primieramente affermaſi, che quel foglio della parti-

(1) *Fol. 14. a t. Proc. curr.*

tizione era ſoſcritto *da quattro deputati ad lites, che hanno da ſe ſoli tutte le facoltà di ſpendere quel denaro, che ſtimano opportuno*. Queſta prima atteſtazione è falſa, perchè queſti ſon deputati della unica, e ſola cauſa della riſulta; ma del generale aſſitto non già, ſecondochè innanzi ſi è ragionato. L'altra teſtimonianza ſi è, che quel foglio era ſoſcritto *da quaſi tutti i partecipanti del dazio ſuddetto, componentino più delle due terze parti, come coſta dal libro, che per me ſi conſerva, eſſendone alcuni altri fuori Napoli, ed alcuni altri ignoti*. E queſto è falſiſſimo; imperocchè dalla partizione, fatta dal razionale Olai, ſopra la fede dello ſteſſo Calandra, appare, che i partecipanti ſon cento e cinque, e gli ſoſcritti non ſono, che cinquantaquattro. Come dunque i cinquantaquattro: *Son quaſi tutti i partecipanti, componentino più delle due terze parti*, i quali *partecipanti* ſono cento e cinque? E come cinquantaquattro comporranno più delle due terze parti di cento e cinque? Finalmente afferma il noſtro buon computante: *Di più ſo fede, che eſſendoſi tenuta in eſecuzione di real Diſpaccio aſſembléa generale per la elezione de' deputati, tutti coloro, che chiamati ſono intervenuti in detta aſſembléa, hanno preſtato il di loro conſenſo per la liberazione ſuddetta*. E queſto è arcifalſiſſimo; imperocchè in quella aſsembléa non ſi fece nè verbo, nè motto di queſta partizione, ſecondochè appare dallo atto, e dalla concluſione della ſuddetta aſsembléa; e dalla fede dello ſcrivano, che vi aſſiſtè (1). Or

(1) *Fol.* 101. *e* 108. *Proc. curr.*

Or queſte nuove ſoſcrizioni, e queſta fede ſon compreſe in due fogli, che numerati non ſono, e ſono meſſi tra il foglio ſettimo, e l' ottavo. A viſta di sì fatti contenſi il Tribunale della R. C. ordinò ſotto il dì ventuno di luglio dell'anno corrente: *Viſis relatione magnifici rationalis D. Caroli Olai fol.* 22, *contentamentis præſtitis fol.* 6, *& ſequentibus, & omnibus actis, & inſtantia regii Fiſci, ipſoque audito, proviſum eſt, quod exequatur prædictum repartimentum, factum per magnificum rationalem Olai*, & ſtantibus dictis contentamentis præſtitis per deputatos, & participantes, *liberentur proreſpectivis cauſis, ut ex actis, in beneficium D. Bernardi Buono ducati ſeptingentum octaginta duo, & aſſes ſex: in beneficium D. Joſephi Calandra ducati centum: in beneficium magnifici rationalis D. Caroli Olai ducati centum viginti: in beneficium actuarii Antonii Arena ducati ſexaginta: in beneficium D. Johannis Serfilippo ducati centumquinquaginta; in beneficium magnifici advocati D. Petri Patritii ducati tercentum octuaginta, & aſſes ſeptuaginta; & eidem alii ducati quinquemille: in beneficium D. Auguſtini Giannone ducati tercentum triginta quatuor, & eidem alii ducati ſeptingentum, in omnibus ſervata forma dictorum contentamentorum, & expediantur mandata Banco.* Avutaſi per caſo di queſto decreto la notizia dalla Ducheſsa, occorſe ſubito col rimedio legale delle nullità, facendo il depoſito per la pena. Quattro ſe ne preſentarono il dì 27 di luglio, ed il dì 29 altre cinque ſe ne produſsero (1). Ma che perciò, ſe a' 30 di

(1) *Fol.* 59. *e* 60. 64. *e* 65.

luglio furon notati i mandati al Banco (1), e consegnati alle respettive parti, non ostante che il degnissimo commissario della causa, il signor Presidente D. Giovanni d' Alessandro, la mattina de' ventinove, appena fatto giorno, mandò a chiamarsi l' attuario, al quale ordinò, che avesse portato il processo, e col processo i mandati, che ancora non si erano notati in fede, e che avesse avvisate le parti, perchè il giorno seguente, che erano i trenta, egli proponer voleva le nullità?

Io dunque, che le suddette nullità debbo difendere, prima di entrare alla difesa suddetta, dimostrerò, che innanzi ad ogni altra cosa debba emendarsi l' attentato di esserſi eseguito il decreto, non ostante il legittimo rimedio delle nullità, che non solamente il sospende, ma il toglie del tutto di mezzo, tale essendo di questo legittimo rimedio la efficacia. E facendomi alla difesa di esso le nullità, il lor ordine non seguirò, essendosi quelle avacciatamente fatte per l' angustia del tempo; ma farò in prima chiaro, che i deputati non han facoltà niuna nella causa dello affitto generale, per la quale quella partizione si era fatta, essendo essi stati eletti deputati per la sola causa della dinunzia; e che similmente D. Pietro era avvocato de' possessori unicamente della suddetta causa della dinunzia; da che nella causa dello affitto generale egli ha soltanto difesi que' particolari, che a quello si opponevano, e che sostener volevano il proseguimeno dello affitto per altri nove anni;

(1) *Fol.* 51. *e* 57. *Proc. corr.*

ni; e che lo ſteſſo è da dirſi del proccuratore, il quale non è del tutto proccuratore, come eletto da' deputati, che queſta facoltà non aveano; nè fu mai eletto da' poſſeſſori nè pur nella cauſa della dinunzia.

In ſecondo luogo dimoſtrerò, che la Ducheſſa nella cauſa del generale affitto è ſtata difeſa dal ſuo avvocato, e dal proccurator ſuo, ſolennemente eſſendoſi proteſtata di non volere da altri eſſer difeſa; e perciò, che non ſia tenuta di contribuire a' pagamenti di altri avvocati, e proccuratori, nè alle ſpeſe fatte da coſtoro.

E finalmente, che, quando mai contra ogni legge voleſſe a tanto obbligarſi, debba deferirſi alla ſua iſtanza, che ſi faccia giuridicamente la taſſa delle fatiche di coſtoro, non avendo quì luogo il palmario; imperocchè in vece di avere eſſi guadagnato, han diſgraziatamente perduto in tutti i punti, che hanno impreſi a difendere.

§. I.

Che ciò, che si è operato dopo presentate le nullità col deposito, sia attentato, e deesi correggere.

PEr universale opinione de' giuristi, lo eseguirsi il decreto, non ostante i legittimi rimedj legali, prodotti in tempo, un attentato è, da emendarsi prima, che alla decision della causa si pervenga. Questa comune opinione ha per fondamento il proferito da Ulpiano (1), che dice: *Lege Julia de vi publica tenetur, qui cum imperium potestatemve haberet, civem romanum adversus provocationem necaverit, verberaverit, jusserit ve quid fieri.* Della qual legge così ragiona il Salgado (2): *Et in primis, quod Judex non deferendo appellationi legitimæ, & jure deferendæ, & jus occasione tentans suspensam sententiam exequi, committat vim; est mirabilis, & famosus textus in l. Julia 7.* Indi (3) lunghissima filza allegando di gravissimi legisti.

Quindi il famoso Van-Espen (4): *Quid quid non servato juris ordine attentatur pro via facti & violentia reputandum sit.* Avendo poco innanzi detto: *Certe si judex . . . . . pendente appellatione, legi-*

(1) *L. 7. D. ad L. Jul. de vi publ.*
(2) *De Reg. prot. Par. 1. cap. 1. Præl. 4. n. 184.*
(3) *N. 189.*
(4) *De rec. ad Princ. cap. 3. §. 2.*

gibus & canonibus reclamantibus , procedat : vel ſi aliter ordinem juris violet ; quis non videat judicem hunc via facti procedere ? & læſum ſeu condemnatum vim pati ? Nè debba recarci maraviglia , che le leggi, ed i giuriſti ragionino in fatto di appello, e non già di nullità, nel qual caſo noi ſiamo ; imperocchè le nullità prodotte per eccezione han la ſteſſa forza di ſoſpender la ſentenza, che lo appello ha , ſecondochè il famoſo Roberto Lancellotti afferma nel ſuo copioſo trattato *de Attentatis* , e propriamente nel capitolo , che porta il titol *de Attentatis nullitate pendente*, che è il diciaſſettesimo della parte ſeconda . Ma che biſogna di arrecare quì in mezzo autorità di ſcrittori , quando è ſpreſſa determinazione delle noſtre prammatiche [1], che le nullità prodotte nel termine , e col depoſito, impediſcono la eſecuzion della ſentenza , ſiccome lo appello la impediſce ? Anzi laddove l' appello ne' giudizj di aſſiſtenza non impediſce l' eſecuzion di quella , le nullità la ſoſpendono (2) . Or che le nullità prodotte dalla Ducheſſa delle Peſche avverſo il decreto del Tribunal della R. C. furon prodotte prima che il decreto ſi eſeguiſſe , manifeſtamente appare dalla preſentata di eſſe , che porta la data de' 28 di luglio (3) , ed i mandati non ſono notati in fede al Banco, ſe non che ſotto il dì 30 di luglio (4) .

(1) *Pragm. 4. de dilation.*
(2) *Pragm. 2. de appellat.*
(3) *Fol. 59.*
(4) *Fol. 51. ad 57.*

Dimoſtrato adunque, doverſi per attentato qualificare, che il decreto ſieſi eſeguito dopo prodotte le nullità, non vi ha dubbio, che innanzi ad ogni altra coſa deeſi prima queſto attentato emendare. Lo innanzi allegato Lancellotto (1) ne forma un canone della legge, che egli ſcrive così: *Attentatum, ſeu innovatum, eſt omnis actus, ſine rationabili cauſa lite, appellationeve, aut his æquipollentibus, a judice, ſeu a parte, aut ab habentibus cauſam ab eis, in contemptum juriſdictionis, & præjudicium partis factus, officio ejus, cujus fuit læſa Majeſtas in primis, & ante omnia revocandus.* Ed il Salgado (2): *Nam quotieſcumque nullitas non principaliter proponitur, ſed per viam appellationis, executio & omnia, ea pendente, cenſentur attentata, & revocanda veniunt.* Quì allegando grandiſsimo novero di dotti ſcrittori. Ed il Decio (3) afferma eſſer *regula communis, quod attentata, pendente appellatione, revocari debent.* Ed indi: *Pendente appellatione nihil innovandum ſit, attentata etiam judicialiter & judicis authoritate debent revocari;* affermando eſſer coteſta la comune ſentenza de' piú dotti giuriſti. Il noſtro Matteo degli Afflitti (4) rapporta la ſolenne deciſione del S. R. C., che così determinò. Tralaſcio non pertanto di quì notare quanto è intorno a ciò ſtabilito nello intero titolo del Decretale; *ut lite pendente ni-*

(1) *De attentatis præfat. num.* 20.
(2) *De reg. protect. par.* 3. *cap.* 9.
(3) *Conſ.* 200.
(4) *Deciſ.* 131.

nihil innovetur ; e quanto intorno ad esso ragiona il dotto Gonzalez.

Egli sarà dunque fuori di ogni controversia, che, dovendosi il suddetto attentato correggere, e rimettersi le cose in quello stato, che erano prima, che le nullità si producessero; si debbano obbligare l' avvocato, ed il proccuratore di depositare quanto loro è stato liberato con quel decreto della R. C., avverso il quale le nullità furon prodotte. Ragionisi or dunque della giustizia di esso le nullità.

§. II.

Che la Ducheſſa delle Peſche non dee ſoggiacere a contribuzione niuna di ciò, che ſi è liberato allo avvocato, ed al proccuratore, così per le loro fatiche, e palmario, come ancora per le ſpeſe da eſſoloro fatte.

SE ci ricorderemo, che i deputati niuna facoltà avevano nella causa dell'affitto, non essendo essi stati eletti, che unicamente per la causa della dinunzia, e che l' avvocato eletto per la suddetta causa della dinunzia non avea legittima elezione per la causa dello affitto, e che finalmente al proccuratore mancava la elezione legittima, così per l'una, come per l'altra causa; apertamente conosceremo, che la Ducheſſa, la quale fin dal principio altamente si dichiarò di voler esser difesa nella

prefata cauſa dello affitto dal ſuo avvocato, e dal ſuo proccuratore, non poſſa mai eſſer tenuta a contribuire al pagamento dello avvocato, e del proccuratore, eletti da' deputati, ſenz' averne facoltà niuna, e contra la ſpreſſa dichiarazione della Ducheſſa.

Or, per dimoſtrare, che la Ducheſſa altamente ſi dichiaraſſe, non da altri volere in queſta cauſa dello affitto eſſer difeſa, che dal proprio ſuo avvocato, e dal proccurator ſuo, convien ſaperſi, che in ſul principio che que' poſſeſſori, che lo affitto generale vollero, e dimandarono al Re, che ſi foſſe degnato ordinarlo; e che S. M. ſi compiacque comandare, che così la Giunta di economía eſeguiſſe, i deputati, che a queſto affitto ſi oppoſero, eleſſero il dignifſimo ſignor Patrizio, ed il proccurator Giannone per contraſtare lo affitto generale a que' poſſeſſori, che il dimandavano. Ma poichè con la elezione dello avvocato, e del proccuratore era neceſſario, che andaſſe inſieme alcuna quantità di denari per darſi principio alla lite, i deputati ſi avviſarono di ordinare, ſenza averne facoltà niuna, allo affittator Cuomo, di pagare ducati cinquecento per li biſogni di queſta cauſa dello affitto, da doverſegli eſso lo affittatore ritenere, proporzionatamente compartiti, dal fitto, che egli a ciaſcuno de' poſſeſſori pagava; e così fu eſeguito.

Chi potrà dunque ormai concepire, che i poſſeſſori, che l' affitto generale aveano alla M. S. richieſto, doveſſero contribuire alla ſpeſa dello avvocato, e del proccuratore, che ſi erano eletti per imprendere di ſoſtenere la cauſa contra di loro, ſiccome con effetto, e con ſommo valore, quantunque con uſcita in-

fe-

felice, pur fecero? E' queſto talmente ſenza eſempio, che la poeſia non ſaprebbe finger moſtro, o chimera più orrenda. Ma che diremo, quando ci converrà ſentire, che ſi preſume di obbligare i vincitori a ſoddisfare il premio della vittoria (che altro il palmario non è), che eſſi hanno ottenuta, al vinto, il quale, comechè con ſommo valore ſieſi loro gagliardemente oppoſto, pur tutta volta infelicemente, e ſenza frutto? *Chi udì mai di uom vero naſcer fonte? E parlo coſe manifeſte, e conte.*

La Ducheſſa allo incontro, che tra le altre molte ſingolari doti, e glorioſe, delle quali, non altrimenti, che il Cielo è adornato di lucide ſtelle, è privilegiata, e riſplende, ſiccome in tutte le occaſioni generoſiſſima è, così non ſoffre, che altri ſi luſinghi di poterla raggirare, e giuntare; la Ducheſſa, dico, allorchè le fu pagata la polizza della ſua porzione dello affitto dal Cuomo, leggendo in eſsa, che il Cuomo ritenevaſi trentun ducato, e grana ottantuno per la porzione de' cinquecento ducati, pagati di ordine de' deputati, ricorſe nella G. C. della Vicaría, e dimandò aſtringerſi il Cuomo a pagarle la ſuddetta ritenuta ſomma, imperocchè egli indebitamente avea pagato, da che pagato avea per ordine de' deputati, i quali niuna facoltà aveano di altrui eleggere avvocati, e proccuratori; e maſſimamente riſpetto a lei, che unicamente dal ſuo avvocato, e dal proccurator ſuo intendeva farſi difendere.

Trattataſi la cauſa in Vicaría furon condannati gli eredi del Cuomo, eſſendoci egli trapaſſato, al pagamento de' ſuddetti ducati trentuno, e grana ſettantuno. Ma eſſi non ſi arreſtarono di portarne il ri-

chiamo al S. R. C., dal quale non però fu approvato il decreto della Vicaría. Quindi gli eredi ſuddetti, come que', che pupilli erano, penſarono giovarſi del rimedio della reſtituzione *in integrum*, che il S. C. decretò non aver luogo. Ed ecco la coſa giudicata, e con eſſa come la Ducheſſa fin dal principio dichiarò, che in queſta cauſa, non da altri, che dal ſuo avvocato, e dal ſuo proccuratore volea eſſer difeſa. Nè altrimenti ſi fece; imperocchè ella preſentò la proccura negli atti, ed in tutte le funzioni per ordine del commiſſario della cauſa furon ſempre avviſati ed il ſuo avvocato, ed il ſuo proccuratore, che in tutte le funzioni ſuddette intervennero, ſecondochè piena fede ne fa lo attitante della cauſa D. Franceſco Baldaſſarre (1).

Con qua' principj di ragione adunque, non dico già di civiltà, e di buona creanza, che tanto non pretendo, vuolſi ora far contribuire la Ducheſſa a ſoddisfare l' altrui avvocato, e l' altrui proccuratore, ed alle ſpeſe fatte da coſtoro? La coſa è da per ſe ſteſſa sì paleſe ad ogni uomo, che in ſimili affari ha poſto alcuno ſtudio, che, per dimoſtrarne l' aſſurdo, di altre parole non è di biſogno altrimenti.

Ma non fu ella la ſteſſa ſuprema Giunta, che non riconobbe mai D. Pietro per avvocato generale de' poſſeſſori, ed il Giannone per lor proccuratore? La Giunta di educazione conſigliò S. M., che per procederſi ad occhi aperti allo affitto generale, che far ſi dovea, niun conto dovendoſi avere del proſegui-

(1) *Fol.* 62. *e* 63. *proc. corren.*

guimento dello affitto per altri nove anni convenuto col Cuomo, ſi doveſſe per un anno tener queſto dritto in amminiſtrazione, e che l'amminiſtratore ne foſſe D. Bernardo Buono; affinchè, conoſciutoſi il vero frutto, che dava queſto dritto, ſi poteſſe non più all' oſcuro procedere allo affitto generale. Quì ſi diè ſupplica al Re da coloro, che l'affitto generale abborrivano, opponendoſi alla detta conſulta con quelle medeſime ragioni, che a bocca dette ſi erano nella Giunta di educazione, perchè S. M. rimiſe la conſulta, ed i ricorſi alla ſuprema Giunta dell' abuſo.

Deſtinata la giornata dalla ſuprema Giunta di trattarſi la cauſa, furono avviſati tutti i poſſeſſori; fui avviſato anch' io, che la Ducheſſa difendeva, e fui avviſato per ordine di eſsa ſuprema Giunta, ſiccome in tutte le funzioni avviſato fui, ſecondochè ſi è detto apparire dalla fede dello attitante. Fu ſimilmente avviſato D. Pietro, che ſoſteneva la difeſa di chi al generale affitto ſi opponeva. Nel giorno ſtabilito ſi unì la Giunta; ma D. Pietro mandò il proccurator Giannone a ſcuſarſi, eſsendo ſtato la notte innanzi diſgraziatamente incomodato. Non furon queſte ſue ſcuſe ammeſse; ed avendo detto il proccuratore, che egli difendeva il *ceto* de' poſſeſſori, ne riportò non piacevol riſpoſta, dicendoſegli, che que', che ſecondo lui il *ceto* componevano, eran que', che tra loro piativano; nè ſapeva comprenderſi, come il valore di eſpertiſſimo avvocato poteſſe giungere a tanto di poter difendere entrambi i contendenti. E certo in queſta guiſa potrebbe egli eſſer ſicuro di rimaner ſempre il vincitor della pugna La ſuprema Giunta dunque non riconobbe in queſta cauſa avvocato generale di tutti i poſſeſſori

ma volle ſentire i particolari avvocati degli altri. Ragionai ancor io per la Ducheſſa. Ripetei le coſe ſteſſe, che detto avea nella Giunta di economía; e ſoggiunſi, che molto mi piaceva il tenerſi quel dritto per un anno in amminiſtrazione; ma con tal convenente non però, che lo amminiſtratore doveſſe eleggerſi da' poſſeſſori, come anche il computante: che il frutto doveſſe dividerſi intiera, e proporzionatamente ad eſſi poſſeſſori ogni quattro meſi. Allora mi ſi chieſe il conſenſo, perchè D. Bernardo Buono rimaneſſe amminiſtratore. Io il diedi per la Ducheſſa, e gli altri avvocati per gli loro principali il diedero ſimilmente; onde ſi fece l' *appuntamento* in quella ſteſſa guiſa, che da me fu richieſto, eſſendoci ancora concorſo l' avvocato del fiſco; ed in eſſo ſi dichiarò eziandío di niun valore doverſi riputare l' eſſerſi allargato l' affitto del Cuomo per altri nove anni. Meritò queſto *appuntamento* l' approvazione reale, e fu alle parti notificato. Fin quì dunque D. Pietro ha fatte le parti di que' particolari, che l' affitto generale oppugnavano contro gli altri, che il dimandavano; e la Ducheſſa delle Peſche è ſtata da me, e non già da lui difeſa. E Dio ſa che allora ſi diſſe contra il fatto mio, che quel conſenſo avea dato; imperocchè ſovente avviene, che di buon ſeme mal frutto ſi miete.

Non vi ha ragione adunque, per la quale poſſa farſi contribuire la Ducheſſa a ſoddisfare gli altrui avvocati, e proccuratori, eſſendoſi ella ſolennemente dichiarata fin dal principio, che non volea in queſta cauſa eſſer difeſa, che dal ſuo proprio avvocato, e dal ſuo proccuratore.

Nè

Nè può obbligare del tutto la Ducheſsa alla contribuzione quel, che indi accadde. Venuto il tempo da farſi il primo ripartimento, il fiſco fu di avviſo di fare iſtanza in iſtampa, che queſto dritto, detto delle *corriture*, apparteneva al fiſco; e poichè non gli apparteneſse, che non poteva negarſegli la facoltà di ricomprarlo: che queſta cauſa, che ſi ritrovava in Camera reale per conſulta paſsaſse alla ſuprema Giunta: che il ripartimento ſi faceſſe a ciaſcuno ſecondo il ſuo capitale; e per coloro, che dimoſtrato non avean quanto foſſe il lor capitale, che tra un meſe doveſſero con legittimi documenti farlo chiaro. Si propoſe alla ſordina queſta iſtanza fiſcale, e ſenza eſsere inteſo niuno de' poſſeſsori, fu ordinato, che la cauſa della dinunzia paſſaſſe nella ſuprema Giunta dello abuſo; ed il ripartimento ſi faceſſe ſecondo dal fiſco ſi era chieſto.

Avverſo di queſto *appuntamento* ſi produſſero le nullità; e fu deſtinata la giornata non meno da diſcuterſi, che da trattarſi nel medeſimo tempo la cauſa della dinunzia. Ecco due cauſe, l'una dall'altra diſtinta. Ecco D. Pietro a far due figure; ma il proccuratore Giannone non già. Egli non fu eletto legittimamente da' poſſeſſori, ma da' deputati sì bene, che queſta facoltà non avevano; concioſſiachè, ſecondo ſi è detto, i poſſeſsori eleſſero nel tempo ſteſſo i deputati, e gli avvocati, ed il proccuratore; e dovendoſi, per lo paſſaggio al miniſtero di D.Nicola Veſpoli, eleggere nuovo avvocato, furono novellamente convocati i poſſeſsori.

Nel giorno adunque ſtabilito ragionò D. Pietro ſulla cauſa della denunzia, la cui difeſa era al valore di

eſ-

esolui confidata; nè io, sapendo, grazie al Signore, quel, che mi conviene, di quella feci motto, mia provincia non essendo. E ciò pur non ostante che in tutte le sessioni, che si tennero, non isdegnarono questi signori di chiamarci anche me. Parlai non però intorno alla distribuzion del frutto in sostegno dell' *appuntamento* de' 29 di agosto del 1775, e contra l'altro de' 19 di aprile del 1776, dimostrando, che quello fu parto di una convenzione fatta in Giunta, nella quale anche il fisco concorse; e che, essendo stato da S. M. approvato, non poteva senza eserci nuovo legittimo richiamo in niuna parte mutarsi. D. Pietro adunque riguardo alla causa della dinunzia difese legittimamente tutti i possessori; non più sostenne non però il non doversi fare l' affitto generale, come fin allora avea fatto, veggendo forse di essere opera perduta. Io difesi la Duchessa, sostenendo l'*appuntamento* del 1775. Si decise la causa, fu confermato l' *appuntamento* del 1775, e fu ordinato che si procedesse allo affitto generale. La causa allo incontro della dinunzia non fu decisa, ma rimessa alla regia Camera della sommaria. Sì, dee esser D. Pietro soddisfatto delle sue fatiche, che per la causa della dinunzia non decisa egli fece, ed in ciò non vi ha dubbio, che contribuir dee la Duchessa. Ma per la causa dello affitto generale; per l'utile grandissimo, che da questo generale affitto a' possessori è pervenuto, a niente dee contribuir la Duchessa, che è stata difesa dal suo avvocato. E come il suo avvocato niente mai ha preteso dagli altri, ancorchè l' utile grandissimo avessero sentito dell' affitto generale; così non è giusto, che altri,

che

che non ha lei difeſo, faccia leī contribuire per le ſue fatiche, e per lo ſuo palmario.

§. III.

Che i conſenſi de' deputati, e di alquanti poſſeſſori non poſſono pregiudicar la Ducheſſa.

DAllo ſteſſo fonte, che i deputati niuna facoltà avevano nella cauſa dello affitto, naſce, che il loro conſenſo al vento caggia in vano, e ſenza frutto. E perciò la fede del Calandra, nella quale ſi afferma, che i deputati avevano tutta la facoltà di ſpendere, è falſa intieramente, confondendo egli a bello ſtudio la cauſa dello affitto con quella della dinunzia, nella quale unicamente potrebbeſi forſe dire, che foſſe data a' deputati quella sì fatta facoltà. Nè queſta facoltà, anche nella cauſa della dinunzia dee pure intenderſi, che debba eſſere ſenza freno niuno; ma limitata a quelle ſpeſe, che un diligente padre di famiglia in quel caſo avrebbe fatte. E bene ogni poſſeſſore può richiamarſi di una eſorbitante, non che eccedente ſpeſa, che foſſe venuta in talento a' deputati di fare. Ma, come io diſſi da principio, la G.C. della Vicaría, ed il S.C. giudicarono, non eſſer tenuta la Ducheſſa a contribuire colla ſua porzione a que' cinquecento ducati, che i deputati ordinarono, che ſi pagaſſero. Nè per altra ragione fu così giudicato, ſe non ſe perchè in queſta cauſa dello affitto, che allora ſurſe, que', che deputati ſi qualificavano, deputati non erano; e perchè la Ducheſſa proteſtò di volerſi far difendere dal ſuo avvo-

vocato, e dal proccurator ſuo. Nè la R. C. della ſommaria, quando diſſe col decreto de' tre di luglio, che i ducati ſemila ſecenquarantaquattro rimaneſſero depoſitati, da liberarſi inteſi i poſſeſſori, riconobbe per deputati que', che ſoſcritti ſi erano ſotto la nota del ripartimento da farſi; imperocchè non oſtante il lor conſenſo, volle, che non ſi liberaſſero, ſe non inteſi i poſſeſſori (1); de' quali, ſe molti diedero il conſenſo, queſto conſenſo in danno loro, e non della Ducheſſa, che conſenſo niuno non diede, dee ſicuramente operare. Senzachè D.Pietro impreſe la difeſa unicamente di coloro, i quali di non doverſi far l' affitto generale ſoſtenevano. *Ergo*, c' inſegna il Donello (2), *ubi negotium pertinet ad duos principaliter; placet eum, cujus contemplatione negotium geſtum erit, teneri ſolum, alterum non teneri*. Nè poteva D. Pietro a contemplazione della Ducheſſa, che altamente ſi era ſpiegata di voler eſſere difeſa dal ſuo avvocato, queſta difeſa imprendere.

E ſe mi ſi dirà, che D. Pietro dee eſſer ſoddisfatto delle fatiche, che ha fatto per la cauſa della dinunzia, da che per queſta cauſa la Ducheſſa dee contribuire, avendo ella dato il conſenſo, che ſi eleggeſſe un avvocato comune; non potrà altro pretenderſi, ſe non che ſi faccia la taſſa delle fatiche, fatte per la cauſa della dinunzia, che ella la Ducheſſa, che non ha mai ſaputo negare la giuſta mercede a chiunque ſi foſſe, non incontrerà riparo niuno di contribuirvi; non potendo non pertanto pre-

(1) *Fol.* 13. *a ter.*

(2) *De jur. civ. lib.* 15. *cap.* 17. *n.* 8.

pretenderſi per queſta cauſa palmario, non eſſendo ſtata ella deciſa; anzi rimeſsa in regia Camera, ſenza aſpettarſi la determinazione della real Camera di S. Chiara; la qual determinazione poteva beniſſimo, e non ſenza fondamento ſi ſperava, togliere i poſſeſſori da queſta noia.

§. IV.

Delle ſpeſe.

Si ſon liberati al ſignor D. Pietro ducati trecentottanta, e grana ſettanta; ed al ſignor D. Agoſtino Giannone ducati dugento trentaquattro, per tante ſpeſe fatte da eſsoloro, a' quali non intende la Ducheſsa di contribuire. La Ducheſsa non avea biſogno di andar ritrovando ſcritture, nè pagare coloro, che di queſte deſser notizia. Ella avea lo ſtrumento originale in pergamena, dal quale non ſenza leggieri ſpeſa ne fece eſtrarre la copia, e preſentarla. E perchè non permiſe, che l' originale andaſse fuori di ſua caſa, oltre al ſoddisfar la fatica cui ſeppe leggere quegli antichi caratteri, dovè complimentare l' attitante della cauſa, che niun dritto volle riſcuotere, non oſtante che gli foſſe convenuto fare più acceſſi nella villa del Vomero, dove eſsa ſignora Ducheſsa dimora. E bene i poſſeſſori tutti le debbon per ciò obbligo non poco; concioſſiachè la prima porzione, che di queſto dritto ſi vendè, fu comprata dal celebre Vito Piſanelli, che ſeppe ſtipular quello ſtrumento in guiſa, che non ſolo ſervì di norma a tutte

te le altre compre, ma tutti gli altri ſtrumenti, che per le ſeguenti compre ſi ſtipularono, tutti, tutti ſi ſtipularono relativi, e rimeſſivi allo ſtrumento di Vito Piſanelli; che vale a dire, che tutti gli altri ſenza queſto ſarebbono ſtati di pochiſſimo, o niun valore.

Ma non è queſta la maſſima ragione della Ducheſſa. Ella per legge non è tenuta di ſoggiacere alle ſpeſe, fatte da coloro, che ſi ſon brigati difenderla contra il ſuo volere, avendo ella negli atti coſtituito il ſuo proccuratore (1). Nè D. Agoſtino Giannone era legittimo proccuratore de' poſſeſſori; concioſſiachè da' poſſeſſori non era ſtato eletto, nè i deputati avevan facoltà di eleggerlo. Allorchè da' poſſeſſori furon creati i deputati, a coſtoro non dieſſi facoltà di eleggere avvocati, e proccuratori; da che gli ſteſſi poſſeſſori gli eleſſero; ed eſſendo paſſato alla magiſtratura il Conſiglier Veſpoli, il nuovo avvocato non fu eletto da' deputati, ma nuovamente ſi congregarono i poſſeſſori per eleggerlo. Or, ſiccome prima fu controverſia tra' giuriſconſulti, ſe le ſpeſe fatte da coſtoro con profitto del principale, queſti doveſſe ſoddisfare, Giuſtiniano (2) queſta conteſa deciſe: ecco le ſue parole: *Si quis nolente, & ſpecialiter prohibente domino rerum adminiſtrationi earum ſeſe immiſcuit, apud magnos auctores dubitabatur, ſi pro expenſis, quæ circa res factæ ſunt, talis negotiorum geſtorum habeat aliquam adverſus dominum actionem. Quam quibuſdam pollicentibus directam, vel utilem: aliis negantibus (in quibus, & Salvius Julianus fuit:) hoc decidentes*

(1) *Fol.* 128.
(2) *L.* 24 *C. de negot. geſt.*

tes ſancimus , ſi contradixerit dominus , & eum res ſuas adminiſtrare prohibuerit , ſecundum Juliani ſententiam , nullam eſſe adverſum eum [vel directam , vel utilem] contrariam actionem , ſcilicet poſt denunciationem , quam ei dominus tranſmiſerit , non concedens res ejus attingere , licet res bene ab eo geſtæ ſint. La Ducheſſa fin dal principio , che la cauſa del generale affitto s' introduſse , dichiarò l'animo ſuo, che voleva eſser difeſa dal ſuo avvocato , e dal ſuo proccuratore , e ſi oppoſe talmente a che altri la difendeſse, che obbligò nella G.C. della Vicaría il Cuomo a reſtituirle quella porzione , che lo affittatore avea ritenuta da lei , per pagare i cinquecento ducati per ordine de' deputati per le ſpeſe della nuova lite. Da ciò apertamente ſi ravviſa , che non ſolamente *nolente* la Ducheſſa , ma *ſpecialiter prohibente* s' impreſe la difeſa di coloro , che allo affitto generale ſi opponevano . Non tacque ella , onde dal ſuo tacere argomentar ſi poteſse , che tacitamente acconſentiſse , da che chi può opporſi , e tace , ſi ha , che tacitamente aſsentiſse ; onde elegantemente diſse Ulpiano [1] : *Ejus non eſt nolle qui poteſt velle*. Ella dunque non tacque , onde poteſſe queſto ſuo tacere chiamarſi *infiteri*. Ella colle parole , e col fatto altamente dimoſtrò , non volere eſsere da altri difeſa , che dal ſuo avvocato , e dal ſuo avvocato venne effettivamente difeſa. Quali ſpeſe dunque , fatte da chi ſuo avvocato non era , nè ſuo proccuratore, ſi pretendon da lei , quando nella cauſa vi era il ſuo avvocato , ed il proccurator ſuo?

Sen-

(1) *L. 3. D. de r. j.*

Senzachè non vi ha dubbio, che D. Pietro non impreſe quella difeſa a contemplazione della Ducheſsa, ſecondochè ſi è narrato; ed in conſeguenza nulla da lei può pretendere ſotto qualunque colore. E' chiara la diſpoſizione della legge (1), la quale comentando il Cujaccio, così dice: *Ergo non datur ei contraria actio negotiorum geſtorum, in ſolidum ſcilicet, ut id omne recipiat, quod impedit in mea negotia, ſed eatenus dumtaxat, quatenus impenſis, quas fecit, locupletior factus ſum.* Nè può dirſi alcun vantaggio eſser pervenuto alla Ducheſsa per l' opera di D. Pietro, eſsendo l' utile ſtato prodotto dallo affitto generale, che fu quello, che con ogni vigore da D. Pietro ſi contraſtò.

Dal non eſser la Ducheſsa in niuna fatta guiſa tenuta di contribuire alla taſsa del palmario non ſolo della cauſa della dinunzia, la quale non ſi è deciſa, che della cauſa dello affitto generale, che ſi è intieramente perduta da' clienti di D. Pietro; nè di contribuire alla taſsa delle fatiche della cauſa dello affitto, nella quale la Ducheſſa è ſtata difeſa dal ſuo avvocato; dal non eſſer, dico, tenuta a queſta taſsa, fatta da' deputati ſenz' averne facoltà niuna, naſce più forte ragione alla Ducheſsa di dimandare, che lo attentato ſi purghi; anzi ſembra, che le leggi, che altamente richieggono, e comandano, che l' attentato ſi corregga, acquiſtino dalla ragione, che ſi è dimoſtrato, aver la Ducheſsa nella cauſa principale, maggior forza, e vigore.

A' 18 ottobre 1778.

---

(1) *L. 6. §. ſed & ſi D. de neg. geſt.*

VA1
152138